



## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

### **(ai sensi dell'art. 45 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129)**

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. n. 129 del 2018 secondo cui: *"Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 36/2023 di importo superiore a 10.000,00 euro"*;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. c) del D.I. n. 129 del 2018 secondo cui: *"Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti"*;

VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l'affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi fino 10.000 euro (limite introdotto dal D.I. n. 129 del 2018) il Dirigente Scolastico procede autonomamente; ai sensi del cit. art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 nel rispetto del d.Lgs. 36/2023, il Consiglio di Istituto delibera sui criteri e i limiti del Dirigente Scolastico per lo svolgimento delle attività negoziali superiori ai 10.000 euro;

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto della richiamata normativa di settore;

CONSIDERATO che il provvedimento si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;

CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione;



*Istituto Statale Comprensivo "Evangelista da Piandimetele"*

*Via B. Leopardi 6 - Telefono Ufficio 0722/724122 - 61026 Piandimetele - Cod. Fisc. n. 91013660419*

*e-mail: [psic815005@istruzione.it](mailto:psic815005@istruzione.it) [psic815005@pec.istruzione.it](mailto:psic815005@pec.istruzione.it) sito web [www.istatodimetele.edu.it](http://www.istatodimetele.edu.it)*



RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale vengono individuate le modalità operative mediante le quali esperire le procedure di cui al D.Lgs. 36/2023 nonché i criteri e i limiti a cui il Dirigente Scolastico deve attenersi per gli acquisti superiori ad € 10.000, IVA esclusa, ai sensi del cit. art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018;

## ADOTTA

Il presente regolamento per lo svolgimento dell'attività negoziale.

### Art. 1

#### Principi

La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Art. 2 comma 1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo codice degli appalti (artt. 1- 12 del D.lgs. 36/2023).

### Art. 2

#### Procedure sotto soglia comunitaria

1. Il presente regolamento disciplina i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00, secondo quanto disposto dal d.lgs n. 36/2023 e al D.I. n. 129/2018;
2. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di **importo fino alla soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del d.lgs n. 36/2023 (recte: € 140.000,00 servizi e forniture ed € 150.000,00 lavori)**, si procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
3. Per l'affidamento di servizi e forniture, il cui importo **sia superiore a € 140.000,00 e fino alla soglia comunitaria** si procede mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

4. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

5. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del d.lgs n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

### Art. 3

#### Soglia comunitaria e divieto di frazionamento

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 36/2023 le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Se il valore dell'appalto è inferiore alle soglie di cui sopra si potrà ricorrere alle procedure di cui all'art. 2 del presente regolamento. In caso di superamento delle predette soglie si procederà mediante le procedure ordinarie di cui agli artt. 71 e ss del dlgs n. 36/2023

Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Nello specifico, il divieto di frazionamento consiste "nel divieto di frazionare un appalto unitario in tanti micro-appalti (di valore notevolmente ridotto rispetto al primo) al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge più stringenti in materia di gare pubbliche" (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'11 maggio 2021, n. 3714) e, dunque presuppone l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera" (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126)

- b) quando il frazionamento assicura un vantaggio economico/risparmio di spesa alla stazione appaltante;
- c) quando il frazionamento corrisponde a categorie merceologiche non omogenee
- d) quando il frazionamento favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese

#### Art. 4

##### Affidamento diretto: modalità operative

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del codice dei contratti, nel caso di affidamento diretto è prevista la possibilità di adottare un **atto unico semplificato** che contenga:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- contraente;
- le ragioni della scelta del contraente;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

2. In caso di richiesta di preventivi, gli stessi dovranno essere inoltrati a mezzo pec entro il termine fissato dall'Istituto scolastico che comunque non potrà essere inferiore a giorni 3.

Nel caso di acquisti sul Mepa, gli strumenti da utilizzare in caso di affidamento diretto sono:

- a) **ordine diretto (Oda)** che prevede l'acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal sistema.
- b) **trattativa diretta (TD)** che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico.
- c) **confronto di preventivi (CP)** che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con due o più operatori economici.

3. La valutazione dei preventivi avverrà discrezionalmente in base alle esigenze dell'amministrazione verificando che il preventivo sia **congruo rispetto al valore di mercato** circostanza che potrà essere rilevata mediante:

- comparazione con il mercato;
- analisi dei risultati di gare precedenti per lo stesso lavoro, servizio, fornitura

- per analogia con Istituti scolastici presenti sul territorio;
- prezzi benchmark (convenzioni consip, prezzi Anac ecc)

4. Inoltre, in conformità all'art. 50, comma 1 lett.a) e b) del cdc occorre verificare che l'operatore/affidatario sia in possesso di **documentate esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti può avvenire **mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio** consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

## Art. 5

### Procedura negoziata senza bando

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d) e) del codice dei contratti, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie ivi indicate, si procede mediante l'espletamento di una procedura negoziata con invito rivolto almeno a cinque operatori o dieci operatori.

In particolare:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure aperte
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

\*\*\*\*

La procedura prende avvio con la **decisione a contrarre** che ai sensi dell'art. 17, comma 1 del cdc individua:

- gli elementi essenziali del contratto;
- criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Successivamente la procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. selezione degli operatori da invitare a gara, mediante la pubblicazione di un **avviso di indagine di mercato**<sup>1</sup> o la consultazione di elenchi ufficiali;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 dell'all. II.1, nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. **Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri diversi è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Ne consegue che, in caso di avviso di indagine di mercato con un numero massimo di operatori da invitare, salvo motivare l'eventuale utilizzo del sorteggio, si procederà a selezionare le ditte da invitare tenendo conto del maggior numero di prestazioni analoghe nel triennio precedente o il conseguito il maggior fatturato specifico nell'ultimo triennio.

**1.a. Contenuto avviso di indagine di mercato:**

- il valore dell'affidamento
- gli elementi essenziali del contratto
- i requisiti di idoneità professionale
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione

<sup>1</sup> Pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione – nella sezione Amministrazione Trasparente – per almeno 15 giorni, salvo riduzione del termine a 5 giorni per comprovate e motivate ragioni di urgenza, come previsto dall'all. II.1 al cdc.

- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
- i criteri di selezione degli operatori economici
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante

## 2. Inoltro lettera di invito

Il termine per la presentazione dell'offerta deve essere pari ad almeno 30 giorni. Tale termine può essere ridotto solo in presenza di circostanze eccezionali o tenendo conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare l'offerta e previa adeguata motivazione in sede di determina a contrarre (art. 92, comma 1, d.lgs n. 36/2023).

**3. Espletamento della procedura di gara**, mediante apposito verbale in cui si darà atto dell'apertura delle buste contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica che avverrà in seduta pubblica (al netto della valutazione dell'offerta tecnica che avverrà in seduta riservata). Tuttavia, in caso di procedure svolte mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche non dovrà essere garantita la pubblicità delle sedute in quanto la tracciabilità e la segretezza della documentazione di gara e delle offerte è garantita dal sistema informatico.

Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore che ha conseguito il massimo punteggio.

Il verbale di gara sarà redatto dal Seggio di gara (nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso) o dalla Commissione di gara all'uopo nominata con atto separato e successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

La proposta di aggiudicazione dovrà essere approvata dal DS dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente (art. 17, comma 5, d.lgs n. 36/2023).

**4. Provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace** (previa eventuale verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del d.lgs n. 36/2023 nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa. Mentre nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. –art. 54 cdc-)



Istituto Statale Comprensivo "Evangelista da Piandimeteo"

Via B. Leopardi 6 - Telefono Ufficio 0722/724122 - 61026 Piandimeteo - Cod. Fisc. n. 91013660419

e-mail: [psic815005@istruzione.it](mailto:psic815005@istruzione.it) [psic815005@pec.istruzione.it](mailto:psic815005@pec.istruzione.it) sito web [www.istatidimeteo.edu.it](http://www.istatidimeteo.edu.it)



## 5. Stipulazione del contratto.

Il contratto non potrà essere stipulato se non prima di 35 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, comunque, non oltre 60 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 18, comma 2 e 3 del cit. cdc).

Il termine dilatorio di 35 giorni non è obbligatorio nelle procedure di gara sottosoglia comunitaria.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

**Esecuzione d'urgenza (art. 50, comma 6 cdc):** Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

## Art.6

### Principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 36/2023, in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione si applica tanto agli affidamenti diretti che alle procedure negoziate su invito.

È ammessa la deroga al principio di rotazione e quindi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato come affidatario diretto, previa adeguata e puntuale motivazione nelle seguenti ipotesi:

- **Deroghe in caso di affidamento diretto e procedure negoziate:**

a. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto

- **Deroga in caso di procedura negoziata:**

a. Avviso di indagine aperta (senza filtri selettivi): laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione

- **Deroga in caso di affidamento diretto**

a. Per affidamenti di importo inferiore ad € 5000,00

**Art. 7**

**Tempi delle procedure**

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del cdc e dell'all. 1, la procedura negoziata deve concludersi entro i seguenti termini, pena la configurazione del silenzio inadempimento.

- procedura negoziata con OEV: *4 mesi*
- procedura negoziata con minor prezzo: *3 mesi*
- Proroga in caso di *sub*procedimento di anomalia: *max 1 mese*

*In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.*

**Art. 8**

**Criterio di selezione delle offerte**

Nel caso di procedura negoziata si procederà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del cdc, all'aggiudicazione mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 secondo cui: Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

- c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e. gli affidamenti di appalto integrato;
- f. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
- f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

### **Art. 9**

#### **Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive**

Ai sensi dell'art. 53 in caso di affidamento diretto non è richiesta la garanzia provvisoria. In caso di procedura negoziata sottosoglia comunitaria potrà essere richiesta solo se in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale

### **Art. 10**

#### **Commissione di gara**

La Commissione di gara disciplinata dall'art. 53 del cdc, è un organo collegiale composto da un numero di dispari di soggetti (n. 3 per le gare di normale complessità, n. 5 in caso di particolare complessità) di cui uno può assumere anche il ruolo di segretario verbalizzante (non avendo potere di voto).

Viene nominata con apposito e separato provvedimento successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



Può essere nominata per l'intera procedura di gara o per la sola valutazione delle offerte.

**Ai sensi dell'art. 53 del cdc, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.**

In caso di criteri di valutazione delle offerte che richiedono una valutazione tecnico - discrezionale, i Commissari dovranno essere in possesso di idonea esperienza nel settore oggetto di gara.

A tal fine, verrà pubblicato il cv dei commissari all'uopo nominati.

Ogni Commissario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità,

astenersi in caso di conflitto di interessi.

Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice, che opera in piena autonomia rispetto alla Stazione Appaltante, valuta il contenuto delle offerte secondo i criteri motivazionali presenti nella documentazione di gara.

Ai fini di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/sub criteri previsti negli atti di gara.

La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata.

Le valutazioni di attribuzione del punteggio devono essere adeguatamente motivate dei criteri di valutazione presenti nella documentazione di gara.

Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari; tutto viene riportato puntualmente nel verbale di gara.

La Commissione giudicatrice adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

## **Art. 11**

### **Controlli sull'aggiudicatario**

Prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, occorre verificare il possesso dei requisiti di partecipazione *ex art.* 94 e 95 del d.lgs n. 36/2023 in capo all'aggiudicatario.

I requisiti di partecipazione devono essere in possesso dell'aggiudicatario dalla data di partecipazione a gara, fino all'aggiudicazione e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità.

Oggetto di verifica sono, oltre ai requisiti morali di cui all'art. 94 del d.lgs n. 36/2023 e all'idoneità professionale *ex art.* 100 del cdc (*recte*: iscrizione alla Camera di commercio e eventuale iscrizione

in apposito albo professionale), i requisiti speciali (*recte*: requisiti tecnico professionali o economico finanziari), laddove richiesti dalla stazione appaltante in sede di lettera di invito.

### **Esclusione dei controlli in caso di affidamenti inferiori ad € 40.000,00:**

Ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera a e b del D.lgs.36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione ogni 20 affidamenti diretti effettuati.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento

## **Art. 12**

### **Affidamento fuori Consip**

L'acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni CONSIP.

Ai sensi della nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/2013 si può procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

- i. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
- ii. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
- iii. qualora l'importo del contratto stipulato dall'Amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità stabilito dalle convenzioni Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1,

co.1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012).

- iv. acquisti di beni e servizi di importo inferiore o uguale a 5.000,00 euro;
- v. unitarietà dell'acquisto di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili (necessità inderogabile) (VEDI Nota MIUR 3354/20.03.2013).
- vi. in tutte le altre ipotesi previste dalla normativa di settore

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Direttore dei servizi generali e amministrativi della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip, il Dirigente Scolastico autorizza con determinazione motivata l'acquisto fuori convenzione.

L'acquisizione di beni e servizi, al di fuori delle convenzioni CONSIP, è ammessa in relazione alle seguenti forniture:

- a) Acquisti di generi di cancelleria, pulizia, materiale informatico, materiale per piccole manutenzioni.
- b) Acquisti per manutenzione di mobili, arredi, suppellettili e macchine di ufficio.
- c) Acquisti di servizi per:
  - 1) Visite e viaggi d'istruzione, stages;
  - 2) Assicurazione infortuni e responsabilità civile per fatti del personale scolastico e alunni;
  - 3) Climatizzazione dei locali e sistema di allarme
- d) Acquisti di beni alimentari e in generale di materiali di consumo per i laboratori

Il ricorso all'acquisizione al di fuori delle convenzioni Consip è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

La procedura di affidamento per la fornitura di beni o servizi avverrà secondo gli importi indicati all'art. 1.

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

### Art. 13

#### Utilizzo MEPA

Qualora l'Istituzione Scolastica acquisisca beni o servizi sul MEPA, saranno adottate le seguenti modalità di acquisto:

- a) **ordine diretto (Oda)** che prevede l'acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal sistema.
- b) **trattativa diretta (TD)** che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico operatore economico.
- c) **confronto di preventivi (CP)** che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con due o più operatori economici.
- d) **Richiesta di offerta (RdO semplice o evolutiva):** mediante la quale le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul MePA richiedendo ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente.

Per la **CATEGORIA MERCEOLOGICA RELATIVA AI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ**, invece, l'Istituto deve utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori come previsto dalla legge 28

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512 e confermato dall'art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017).

In particolare, per questa categoria di beni e servizi permane l'obbligo di preventiva verifica di CONVENZIONI CONSIP e l'obbligo delle procedure di acquisto su MePA, anche per acquisti inferiori a 5.000,00 euro. Per le altre categorie permane l'obbligo di preventiva verifica di CONVENZIONI CONSIP, ma formalmente non quello delle procedure su MePA. In caso di procedure miste non scorporabili vale la *categoria merceologica prevalente*.

#### **Art. 14**

##### **Individuazione del Responsabile del Progetto**

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023 ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara o attivata una procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto compreso, dovrà essere indicato il nominativo del **RUP-Responsabile Unico del Progetto**. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.* Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il dirigente scolastico può costituire una struttura di supporto al RUP, e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Il RUP ha funzioni di gestione, di controllo e di vigilanza dell'intero ciclo dell'appalto, ivi compresa la fase dell'esecuzione. Le sue competenze sono di carattere tecnico, economico, finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.

Fra i compiti più significativi del Responsabile del procedimento si segnalano i seguenti: a) vigilare sulle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; b) vigilare sul corretto e razionale svolgimento delle procedure (comprese quelle di scelta del contraente); c) effettuare un controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; d) gestire le fasi di esecuzione e di collaudo; e) curare la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del

contratto ed in particolare: il contratto, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa; la relazione dell'organo di collaudo; la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrari o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento, inoltre, assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Pertanto ricadono su di lui tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Responsabile del progetto nelle attività negoziali è il Dirigente Scolastico.

Titolare dell'istruttoria è il DSGA o altra persona da lui delegata.

Il DSGA cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

L'attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, assume la qualifica di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l'eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale.

Il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Può, il Dirigente Scolastico, ove non l'assuma in proprio, delegare (mediante atto scritto) la funzione di Responsabile Unico del procedimento al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## **Art. 15**

### **Il responsabile del trattamento dei dati**

Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta viene avviata una procedura di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest'ultimo.



*Istituto Statale Comprensivo "Evangelista da Piandimeleto"*

*Via G. Leopardi 6 - Telefono Ufficio 0722/724122 - 61026 Piandimeleto - Cod. Fisc. n. 91013660419*

*e-mail: [psic815005@istruzione.it](mailto:psic815005@istruzione.it) [psic815005@pec.istruzione.it](mailto:psic815005@pec.istruzione.it) sito web [www.istatidimeleto.edu.it](http://www.istatidimeleto.edu.it)*



## **Art. 16**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari, CIG CUP**

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

2.A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

3. L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara" /CIG". Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG:

- le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale);
- le spese effettuate con il Fondo Minute Spese;
- i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;
- i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

## **Art. 17**

### **Stipulazione del contratto**

Secondo l'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, avviene «mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato» (art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023).

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere in forma scritta e deve riportare quanto contenuto nel capitolato speciale di appalto e una bozza dovrà essere allegata agli atti di gara.

L'originale del contratto e la documentazione inerente l'attività negoziale sono custoditi dal DGSA, che in qualità di responsabile del procedimento, vigila sulla regolare esecuzione dello stesso.



*Istituto Statale Comprensivo "Evangelista da Piandimeteo"*

*Via G. Leopardi 6 - Telefono Ufficio 0722/724122 - 61026 Piandimeteo - Cod. Fisc. n. 91013660419*

*e-mail: [psic815005@istruzione.it](mailto:psic815005@istruzione.it) [psic815005@pec.istruzione.it](mailto:psic815005@pec.istruzione.it) sito web [www.istatidimeteo.edu.it](http://www.istatidimeteo.edu.it)*



Il dirigente relaziona sull'attività negoziale svolta nella relazione annuale del Consiglio di Istituto.

## Art. 18

### Collaudo e verifica di conformità

Per i **contratti di lavori**, la regolare esecuzione è accertata mediante **collaudo**, ai sensi dell'**art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**.

Il collaudo è finalizzato a verificare che i lavori siano stati eseguiti:

- o a regola d'arte;
- o in conformità al contratto, al capitolato e al progetto approvato;
- o nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza.

Il collaudo è effettuato da:

- o un collaudatore nominato dal Dirigente scolastico, scelto tra il personale interno in possesso delle necessarie competenze, ovvero
- o un soggetto esterno, nei casi previsti dalla normativa o qualora non siano disponibili professionalità interne.

Al termine delle operazioni di collaudo è redatto apposito certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione, che costituisce presupposto per la liquidazione del saldo.

Per i **contratti aventi ad oggetto servizi e forniture**, la regolare esecuzione è attestata mediante **verifica di conformità**, in luogo del collaudo.

La verifica di conformità accerta che i servizi e le forniture:

- siano conformi alle prescrizioni contrattuali;
- corrispondano per quantità, qualità e caratteristiche tecniche a quanto ordinato;
- siano stati eseguiti nei tempi e alle condizioni previste.

La verifica di conformità è svolta dal **Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)** o, nei casi di minore complessità, dal **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**.

L'esito della verifica è formalizzato mediante **attestazione di regolare esecuzione o verifica di conformità**, da conservare agli atti dell'istituzione scolastica.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'esito positivo della verifica di conformità.

In caso di esito negativo del collaudo o della verifica di conformità, l'istituzione scolastica richiede all'operatore economico:

- l'eliminazione delle difformità riscontrate;
- ovvero l'applicazione delle penali contrattualmente previste.



Le operazioni di collaudo e verifica di conformità si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

## Art. 19

### Contratti di prestazione d'opera intellettuale

Ai fini dell'affidamento degli incarichi o dei contratti di prestazione d'opera intellettuale per l'arricchimento dell'offerta formativa, sia per il personale interno che esterno, comprese le figure necessarie per l'attuazione dei PON/FESR-FSE (esperti, tutor, referenti della valutazione e figure aggiuntive di supporto, progettista, collaudatore) ai sensi del DI 129/2018 artt. 44 e 45 comma 2 lettera h) l'Istituto procederà prioritariamente tramite avviso interno di selezione o acquisizione di disponibilità, e solo in assenza di figure idonee o disponibili tra il personale interno, la scuola potrà procedere ad avviso esterno. La procedura è disciplinata dall'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, e dal Quaderno MIM n. 3.

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura del dirigente o di una commissione all'uopo nominata dopo la scadenza dell'avviso.

Potrà, se necessario, essere effettuata anche una prova orale (colloquio) finalizzata all'acquisizione delle competenze specifiche dell'incarico.

Inoltre, saranno attuate tutte le verifiche possibili da parte della stazione appaltante al fine di escludere eventuali incompatibilità a ricoprire i ruoli volta per volta necessari al corretto svolgimento delle attività della Stazione Appaltante.

Si stabilisce, infine, il limite attribuibile massimo di compenso orario pari a € 70,00 in caso di progetti finanziati da Stato, Regione, Comunità Europea.

Tale limite è definito di volta in volta dal finanziamento approvato all'Istituto Scolastico.

## Art. 20

### Incarico diretto

Il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa e incarico diretto qualora, in relazione ai requisiti specifici, il professionista esterno sia l'unico nel territorio in possesso delle competenze richieste e comprovate da precedenti esperienze lavorative/professionali riconosciute.

Si potrà procedere, pertanto, ad incarico diretto nei casi in cui la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento o la peculiarità delle prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni, da non consentire forme di comparazione.



Resta invariata, comunque, la procedura di acquisizione della documentazione, la verifica sulla compatibilità con il progetto/attività della scuola e la stipula del contratto di prestazione d'opera con esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni.

## **Art.21**

### **Scelta degli esperti**

Ai sensi della circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica, per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si procederà all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, fermo restando la valutazione del curriculum vitae.

## **Art.22**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

## **Art. 23**

### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

## **Art. 24**

### **Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti"